

**CIRCOLARE INFORMATIVA n. 17 del 16 Aprile 2008**

**DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI**

**(Art. 101 c. 5 del DPR 917/86)**

Le perdite su crediti, sia nazionali sia esteri, risultano deducibili solamente se risultano da:

- **elementi certi e precisi,**
- **sia oggettivamente determinabile il loro ammontare,**
- **siano definitive,**

e, in ogni caso, quando il debitore viene assoggettato a **procedure concorsuali**.

Le perdite su crediti, che si verificano nell'esercizio, concorrono a formare il reddito medesimo solamente per la parte eccedente l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti fiscalmente negli esercizi precedenti, (R.M. 21/12/1976 n. 9/1847) quindi prima si dovrà utilizzare il Fondo svalutazione crediti esistente ammesso fiscalmente (Art. 106 c. 1 e 2, DPR 917/86) e, solo per la parte eccedente, si utilizzerà il conto Perdite su crediti.

In linea generale, la deduzione della perdita è consentita quando la stessa risulta inevitabile e la sua eliminazione risponde a una scelta di convenienza oggettiva dell'imprenditore (R.M. 09/04/1980 n. 9/557).

E' questo, a titolo d'esempio, il caso della rinuncia al credito allorquando le spese per il recupero dello stesso (es. spese legali) attraverso l'esecuzione forzata siano ingenti e vi sia riscontro dell'esito negativo dell'azione di recupero, in quanto l'avvocato ha comunicato che il pignoramento è stato infruttuoso per mancanza di beni pignorabili.

Il medesimo discorso vale per i crediti non esigibili d'importo esiguo (R.M. 06/08/1976 n. 9/124), a tal proposito rimandiamo anche alla ns. Circolare Informativa n. 20/2007.

Peraltro una situazione di temporanea difficoltà finanziaria (es. amministrazione controllata) non è sufficiente a consentire la deducibilità della perdita ( C.M. 10/05/2002 n. 39/E).

Le perdite su crediti sono deducibili anche nei seguenti casi e ciò indipendentemente dall'esaurimento delle procedure concorsuali o esecutive:

- atto di rinuncia unilaterale del creditore con il quale questi dia luogo alla remissione totale o parziale del debito in ossequio al disposto dell'articolo 1236 cod. civ;
- prescrizione del credito;
- transazione con la quale si raggiunge un accordo per la riduzione del credito originario;
- cessione del credito *pro-soluto* a un valore inferiore rispetto al valore nominale; in questo caso la differenza è ammessa in deduzione (R.M. 13 /03/1982 n. 9/634).

- in presenza di procedure concorsuali le caratteristiche di certezza e precisione della perdita sono riconosciute fin dall'apertura delle stesse a carico del debitore e senza che l'Amministrazione Finanziaria possa accampare il benché minimo giudizio in ordine alla congruità dei criteri di valutazione adottati.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- a) della sentenza dichiarativa di fallimento;
- b) del provvedimento che stabilisce la liquidazione coatta amministrativa;
- c) del decreto d'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- d) dal decreto che impone l'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi.

Al fine di determinare con esattezza il periodo in cui dedurre la perdita sui crediti, sarà necessario fare riferimento all'esercizio in cui vi è stata l'imputazione della stessa a bilancio, il che può avvenire nel medesimo esercizio d'emanazione dei provvedimenti di cui sopra, ovvero anche in altri esercizi e cioè quando l'imprenditore possa fondatamente ritenere i requisiti di certezza e precisione della perdita (Cass., Sez. V, sentenza 04/09/2002 n. 12831).